

S.A.N.B. S.P.A.

Via Mangilli A.C. – 70033 CORATO (BA)

C.F. 07698630725

Numero REA: BA-575480

DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 25 DEL 24/06/2020

Oggetto: CONTRATTO DI LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE TRA S.A.N.B. S.P.A. E A.S.V. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

L'anno 2020, addì 24 del mese di giugno, alle ore 15:30 presso il suo studio professionale in

il sottoscritto, **Avv. Nicola, Roberto Toscano** (di seguito "DELEGANTE"), nato

nella sua qualità di **Amministratore unico** della **S.A.N.B.**

s.p.a. – avente sede in Corato (BA) alla via Mangilli A.C., cap. soc. Euro 100.000,00 interamente sottoscritto e versato, codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese di Bari n.07698630725, iscrizione al R.E.A. n.BA-575480 – in forza della delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci del 18/12/2019

premessi che

- S.A.N.B. S.p.A. sta per iniziare il servizio unitario di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti nell'A.R.O. BA/1, comprendente anche il territorio del Comune di Bitonto, per volontà dell'A.R.O. (cfr. delibera n. 1 del 25/03/2020 del Commissario *ad acta* con cui è stato disposto l'affidamento del servizio a S.A.N.B.) e dei Comuni che vi fanno parte secondo il modello dell'in house providing;
- ad oggi il servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti urbani, spazzamento stradale e servizi correlati nel Comune di Bitonto sono affidati alla società A.S.V. S.p.A. in liquidazione, la quale è proprietaria dei beni strumentali necessari allo svolgimento della predetta attività;

considerato che

- sono in corso tutti gli atti e adempimenti per il passaggio di beni e impianti al gestore unitario secondo quanto stabilito dall'art. 14, co. 9 L. R. Puglia 20 agosto 2012, n. 24 e ss.mm.i. ("E' assicurato il trasferimento di beni e impianti dalle imprese titolari del contratto risolto anticipatamente al nuovo gestore unitario [...]");
- S.A.N.B. S.p.A., con nota sub prot. n. 35/2020 del 27/03/2020, trasmessa a mezzo p.e.c. in pari data – tra gli altri – ad A.S.V. S.p.A. in liquidazione, ha invitato i destinatari a trasmettere "l'elenco dei mezzi e delle basi logistiche, con i relativi elementi identificativi, che potranno essere messi a disposizione del gestore unitario";
- la richiesta è stata evasa da A.S.V. S.p.A. in liquidazione, con nota del 07/04/2020, recante in allegato l'elenco dei mezzi, corredato degli elementi identificativi;
- stante la messa in stato di liquidazione di A.S.V. S.p.A. e la cessazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani affidatole dal Comune di Bitonto, è interesse della prima conseguire ricavi dallo sfruttamento economico dei beni aziendali nelle more dei procedimenti per la definitiva alienazione degli stessi;
- A.S.V. si è resa dunque disponibile a concedere in locazione a S.A.N.B, nei termini e alle condizioni di cui allo schema di contratto di locazione allegato alla presente determina, ciascuno dei beni strumentali dettagliatamente elencati ed identificati nell'allegato A del predetto contratto;

concordato tra le parti che il contratto avrà durata annuale – con efficacia differita al momento della risoluzione del contratto di servizi attualmente in essere tra il Comune di Bitonto e la A.S.V. s.p.a. – e che il canone complessivo annuo della locazione sarà pari ad € 338.640,00 (Euro trecentotrentottomiliaseicentoquaranta/00) oltre I.V.A., da corrispondersi in via posticipata in rate bimestrali;

dato atto che lo schema di contratto di locazione è stato sottoposto all'assemblea dei soci in data 19/06/2020 e che quest'ultima, preso atto dei relativi contenuti e riconosciutane la conformità al programma per l'avvio dell'attività di S.A.N.B., come da mandato conferito all'Amministratore, ha autorizzato quest'ultimo alla stipula del suddetto contratto;

preso altresì atto del parere favorevole espresso dal Collegio sindacale in merito alla conclusione del predetto atto nel corso degli incontri del 12/06/2020 e del 18/06/2020, confermato nell'assemblea del 19/06/2020;

per tutto quanto sopra esposto

DETERMINA

1. di **DARE ATTO** che le premesse formano presupposto nonché parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di **PROCEDERE** alla conclusione, a mezzo scrittura privata, del contratto di locazione con A.S.V. S.p.A. in liquidazione allegato alla presente determina, accettando i patti e le condizioni ivi stabilite;
3. di **PROVEDERE** all'assunzione di un impegno di spesa pari a € 338.640,00 (Euro trecentotrentottomiliaseicentoquaranta/00) oltre I.V.A., a valersi sul budget economico-finanziario 2020 e 2021;
4. di **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Collegio sindacale, anche nella sua funzione di Odv, al Revisore legale e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nonché ai Comuni soci.

S.A.N.B. s.p.a.
L'Amministratore unico



CONTRATTO DI LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE

TRA

S.A.N.B. S.p.A. (Servizi Ambientali per il Nord Barese s.p.a.), con sede legale in Corato (BA) alla via Mangilli A.C., partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese di Bari n.07698630725, iscrizione al R.E.A. n. BA-575480., in persona dell'Amministratore unico e del legale rappresentante legale *pro tempore* Avv. Nicola Roberto Toscano (nel seguito, per brevità, anche "S.A.N.B." o **conduttrice**);

E

A.S.V. S.p.A. in liquidazione (AZIENDA SERVIZI VARI s.p.a.) con sede legale in Bitonto (BA) al Viale delle Nazioni, n. 14, P.IVA: 93023270726, in persona del suo liquidatore e legale rappresentante *pro tempore* Dott. Angelo Mancazzo (nel seguito, per brevità, anche "A.S.V." o **locatrice**).

PREMESSO CHE

- S.A.N.B. S.p.A. sta per iniziare il servizio unitario di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti nell'A.R.D. BA/1, comprendente anche il territorio del Comune di Bitonto, per volontà dell'A.R.D. e dei Comuni che vi fanno parte secondo il modello dell'in house providing;
- ad oggi il servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti urbani, spazzamento stradale e servizi correlati nel Comune di Bitonto sono affidati alla società A.S.V. S.p.A. in liquidazione, la quale è proprietaria dei beni strumentali necessari allo svolgimento della predetta attività;
- S.A.N.B. S.p.A., con nota *sub* prot. n. 35/2020 del 27/03/2020, trasmessa a mezzo p.e.c. in pari data – tra gli altri – ad A.S.V. S.p.A. in liquidazione, ha invitato i destinatari a trasmettere "*l'elenco dei mezzi e delle basi logistiche, con i relativi elementi identificativi, che potranno essere messi a disposizione del gestore unitario*";
- la richiesta è stata evasa da A.S.V. S.p.A. in liquidazione, con nota del 07/04/2020, recante in allegato l'elenco dei mezzi, corredato degli elementi identificativi;
- stante la messa in stato di liquidazione di A.S.V. S.p.A. e la cessazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani affidatole dal Comune di Bitonto, è interesse della prima conseguire ricavi dallo sfruttamento economico dei beni aziendali nelle more dei procedimenti per la definitiva alienazione degli stessi;
- in considerazione della necessità di A.S.V. S.p.A. in liquidazione di riacquisire la disponibilità materiale dei beni oggetto del presente contratto al fine di poterla trasferire ai soggetti che, per effetto degli atti di liquidazione, risulteranno esserne i cessionari, le parti concordano di attribuire ad A.S.V. S.p.A. in liquidazione la facoltà di recedere, anche limitatamente ad uno o alcuni dei beni concessi in locazione, dal presente contratto con preavviso di 60 giorni;

tanto premesso, le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

1. Con il presente contratto, A.S.V. S.p.A. in liquidazione concede in locazione, senza conducente e senza monte chilometrico o limiti di percorrenza, a S.A.N.B. S.p.A. ciascuno dei beni strumentali dettagliatamente elencati ed identificati nell'allegato A. al presente contratto.

Art. 2

1. La conduttrice non potrà sublocare i beni oggetto del presente contratto, né disporne secondo finalità diverse da quelle strettamente funzionali all'esercizio dell'attività di gestore unitario menzionata in premessa.
2. L'inadempimento agli obblighi di cui al comma che precede produce la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art 1456 c.c..

Art. 3

1. La conduttrice si obbliga a versare in favore della locatrice il canone di locazione per ciascuno dei beni indicati nell'Allegato A nella misura ivi specificatamente prevista, oltre IVA. Il canone complessivo annuo per tutti i beni riportati nell'allegato A è pari ad **€ 338.640,00 (trecentotrentottomila seicentoquaranta/00)** oltre IVA.
2. Non sono compresi nel canone i rimborsi dei premi assicurativi e delle tasse di possesso che saranno rimborsati dalla conduttrice alla locatrice secondo quanto riportato nei successivi articoli 10 e 11.
3. La misura del canone di locazione, anche all'esito di una perizia di stima condivisa dalle parti, è stata ritenuta equa dalle parti anche agli effetti di quanto stabilito con la delibera A.R.E.R.A. 443 del 31 ottobre 2019.

Art. 4

1. La conduttrice si obbliga a versare il suddetto canone di locazione in favore della locatrice in via posticipata in rate bimestrali. La prima rata sarà corrisposta entro 60 giorni dalla data di efficacia del presente contratto e le altre entro i successivi 60 giorni, previa emissione di fattura da parte della locatrice.
2. Il pagamento di ogni fattura dovrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario su c/c intestato alla locatrice.
3. La locatrice indica il seguente conto corrente dedicato, sul quale verranno effettuate tutte le transazioni finanziarie inerenti il presente contratto: Banca _____, Agenzia n. __ di _____, I.B.A.N. IT _____, intestato ad A.S.V. S.p.A., con soggetto delegato ad operare su tale conto nella persona di _____ C.F. _____.

Art. 5

1. Il presente contratto avrà efficacia a decorrere dalla data di risoluzione del contratto di servizi attualmente esistente tra il Comune di Bitonto e la ASV s.p.a. in liquidazione e contemporaneamente a decorrere dalla data di efficacia del nuovo contratto di servizi tra la S.A.N.B. s.p.a. ed il medesimo Comune.
2. La durata del contratto sarà di un anno solare a decorrere dalla data di inizio degli effetti di cui al comma che precede, con esclusione di tacito rinnovo. Data di inizio e data di cessazione, agli effetti del presente comma, saranno dunque precisati con i verbali di consegna di cui al successivo articolo 6.
3. Alla locatrice è attribuito il diritto di recedere anticipatamente dal contratto, anche limitatamente ad uno o più singoli beni oggetto di locazione, mediante comunicazione trasmessa alla conduttrice con qualsiasi mezzo idoneo a conseguire la prova della ricezione da parte del destinatario, con preavviso di 60 (sessanta) giorni.
4. Il canone di locazione dovuto per il bimestre nel quale avrà effetto il recesso sarà dovuto in misura corrispondente alla proporzione fra la misura intera del canone, anche solo limitatamente ai singoli beni in relazione ai quali il recesso è esercitato ed il numero di giorni di efficacia del contratto nel bimestre in questione.
5. Nel caso di esercizio del diritto di recesso, la conduttrice avrà l'obbligo di procedere alla riconsegna in favore della locatrice dei beni in riferimento ai quali il recesso è esercitato entro e non oltre il termine di efficacia del recesso; per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione oggetto del presente comma, la conduttrice sarà tenuta al pagamento di una penale di importo corrispondente a quello del corrispettivo giornaliero convenuto in relazione a ciascuno dei beni per i quali il contratto ha cessato di avere efficacia a seguito del recesso, aumentato del 50% (in funzione della seguente formula esemplificativa: corrispettivo bimestrale per ciascun bene / 60 x 1,5). Le parti convengono che la suddetta penale sia irriducibile dal giudice in ragione della sua funzione di coercizione indiretta all'adempimento che le parti concordemente ed espressamente le attribuiscono, considerata e condivisa l'esigenza della locatrice di poter adempiere a sua volta agli obblighi che potranno essere assunti nei confronti degli aventi causa degli atti di liquidazione dei beni medesimi.
6. Le modalità di adempimento dell'obbligo di riconsegna assunto al comma precedente saranno corrispondenti a quelle pattizamente disciplinate all'art. 6, sia pure a parti invertite.

Art. 6

1. La consegna di ogni singolo bene oggetto del presente contratto deve avvenire in modo tale da consentirne l'uso immediato dei mezzi da parte della conduttrice ai fini dell'avvio del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento stradale e servizi correlati nei comuni di Bitonto, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi.
2. La consegna dei beni dovrà essere effettuata presso il sito che S.A.N.B. S.p.A. individuerà e comunicherà alla locatrice con mezzi idonei.
3. La conduttrice si obbliga ad accettare la consegna dei beni nello stato d'uso in cui si trovano.

4. La consegna sarà effettuata in contraddittorio fra le parti, o i loro delegati, e delle relative operazioni se ne darà atto mediante sottoscrizione di apposito "verbale di consegna".
5. Il verbale di consegna dovrà indicare:
 - dati del veicolo, targa, telaio, data e ora consegna, km / ore motore / ore attrezzatura alla consegna;
 - presenza di eventuali accessori e/o dispositivi opzionali nonché delle dotazioni e dei sistemi di sicurezza;
 - sintetica descrizione delle condizioni generali del bene;
 - attestazione di funzionalità ed idoneità del bene allo specifico uso cui è destinato;
 - elenco dei dispositivi correlati al bene che vengono consegnati (es. doppie chiavi, telecomandi antifurto, eventuali codici per avviamento manuale in emergenza, attrezzi, segnalazioni di emergenza, estintori, ruote di scorta, cunei ferma ruota, cassetta pronto soccorso, triangolo, ecc.);
 - dotazione di carburante, non inferiore al segnale di "riserva";
 - elenco documentazione di bordo consegnata in originale o copia conforme (carta di circolazione, certificato di proprietà, certificato assicurativo, libretto uso e manutenzione, scheda sintetica di uso su formato UNI A4 plastificato bifronte riportante le informazioni relative all'autotelaio ed all'attrezzatura).
6. Il "verbale di consegna", sarà prodotto in duplice originale e sarà sottoscritto dai soggetti all'uopo delegati da S.A.N.B. S.p.A. e da A.S.V. S.p.A. in liquidazione e/o dai rispettivi rappresentanti legali.
Nell'occasione, A.S.V. S.p.A. consegnerà a S.A.N.B. S.p.A., per ogni singolo veicolo ed ove disponibili, i seguenti atti e documenti:
 - a) manuale operativo, libretto di uso e manutenzione;
 - b) documentazione attestante il pagamento della tassa di proprietà, inclusi i rinnovi alle scadenze;
 - c) scheda riepilogativa sulle dotazioni e accessori del veicolo;
 - d) eventuale modulistica da tenere a bordo per segnalazioni / sinistri / altro;
 - e) ogni eventuale ulteriore documento previsto dalla normativa vigente;
 - f) eventuale ulteriore documentazione pertinente a richiesta di S.A.N.B. S.p.A.
7. In ogni caso tutta la documentazione relativa ad ogni veicolo potrà essere prodotta anche in copia su file formato PDF e trasmessa a S.A.N.B. S.p.A.
8. La conduttrice avrà facoltà, all'esito delle operazioni di verifica preliminari alla consegna, di non accettare la consegna di uno o più determinati beni che le vengono offerti se il relativo stato non ne consente l'utilizzo ai fini cui il bene è destinato.
9. L'accettazione della consegna impedisce alla conduttrice di sollevare successive contestazioni in ordine alla funzionalità del bene.

Art. 7

1. I beni concessi in locazione dovranno essere utilizzati in conformità alle disposizioni di legge e in base allo specifico uso previsto nella "carta di circolazione".
2. In particolare, i veicoli:
 - non saranno adibiti a trasporto di persone e/o merci eccedenti le quantità previste dalla carta di circolazione e dal libretto "uso e manutenzione";
 - lo strumento contachilometri non sarà manomesso o danneggiato;
 - saranno sempre condotti con la cura e la diligenza del buon padre di famiglia, seguendo scrupolosamente le norme del Codice della Strada ed assumendosi la conduttrice qualsiasi conseguenza per le eventuali infrazioni;
 - saranno condotti da persone abilitate alla guida secondo le prescrizioni delle norme al riguardo vigenti;
 - non è consentito il trasporto persone dietro compenso, le competizioni di qualsiasi genere, il trainare o spingere altro veicolo ecc.
3. S.A.N.B. S.p.A. non apporterà o farà apportare modifiche strutturali ai mezzi, ma è autorizzata sin d'ora a riverniciarli, ad apporre scritte o loghi.
4. S.A.N.B. S.p.A. sarà custode dei mezzi assumendosi l'obbligo della migliore manutenzione e conservazione degli stessi, obbligandosi a osservare le istruzioni dei libretti di uso e manutenzione della casa costruttrice in dotazione per ciascuno di essi.

5. Qualora nel corso della locazione si rendesse necessario effettuare collaudi specifici ai mezzi e/o apportare variazioni ai documenti di circolazione a seguito di revisione obbligatoria dei mezzi, S.A.N.B. S.p.A., dopo averne informato la locatrice, espletterà le formalità necessarie a propria cura e spese, inviando immediatamente al locatore copia dei documenti regolarizzati.

Art. 8

1. La manutenzione ordinaria, intesa come gli interventi previsti dai libretti di uso e manutenzione, nonché la sostituzione di materiale di consumo, restano a carico della conduttrice.
2. S.A.N.B. S.p.A. provvederà altresì alla manutenzione straordinaria per il mantenimento dei beni in buona efficienza ed in stato di idoneità all'uso cui sono destinati, essendosi tenuto conto di tanto nella determinazione del canone di locazione.
3. Fermo quanto sopra, S.A.N.B. S.p.A. si impegna, in ogni caso, a:
 - curare diligentemente la manutenzione quotazione (livelli liquidi, pressione ecc.);
 - controllare gli pneumatici dei veicoli in modo da mantenerli sempre conformi alle norme di legge in materia.
4. I costi delle riparazioni conseguenti a sinistri gravano sulla conduttrice. Ove possa riscontrarsi, a seguito degli interventi di riparazione, un aumento del valore del mezzo rispetto a quello attribuibile al momento della consegna iniziale, la conduttrice rinuncia sin d'ora a far valere eventuali pretese nei confronti della locatrice.
5. Gli interventi di revisione periodica, previsti dal Codice della Strada, sono a carico della conduttrice. Per la parte eccedente il periodo di validità della locazione, la conduttrice avrà diritto ad un proporzionale rimborso dalla locatrice dei relativi costi.

Art. 9

1. S.A.N.B. S.p.A. si impegna affinché il conducente dei mezzi in locazione sia in possesso dei requisiti di volta in volta richiesti dalle normative in vigore e sia persona dipendente del cliente o comunque autorizzata dallo stesso per iscritto.

Art. 10

1. La tassa di proprietà resta a carico della locatrice con diritto al rimborso nei confronti della conduttrice per la durata della locazione.
2. Pertanto la conduttrice si obbliga a rimborsare alla locatrice la tassa di proprietà da questa pagata in relazione a ciascuno dei beni locati entro 60 giorni dalla relativa documentata richiesta ed in esatta proporzione tra l'importo corrisposto e la durata della locazione.

Art. 11

1. La locatrice si impegna a fornire i veicoli richiesti da S.A.N.B. S.p.A. con le coperture assicurative obbligatorie per legge (Responsabilità Civile verso terzi), nonché, ove stipulate, con le ulteriori coperture assicurative (Incendio, Furto, e Kasco).
2. I relativi oneri saranno sostenuti da S.A.N.B. S.p.A. dalla data in cui il presente contratto sarà efficace per le Parti.
3. Pertanto la conduttrice si obbliga a rimborsare alla locatrice il premio di assicurazione da questa pagato in relazione a ciascuno dei beni locati entro 60 giorni dalla relativa documentata richiesta ed in esatta proporzione tra l'importo corrisposto e la durata della locazione.
4. Per qualsiasi sinistro di qualunque tipologia saranno addebitate a S.A.N.B. S.p.A. le franchigie per singolo evento. Resta inteso che S.A.N.B. dovrà comunque manlevare e tenere indenne ASV s.p.a. in liquidazione dalla responsabilità verso terzi derivante al proprietario dalla circolazione e comunque dall'uso dei suddetti beni.
5. S.A.N.B. S.p.A. o i propri dipendenti dovranno denunciare per iscritto alla locatrice, entro 3 (tre) giorni dall'evento, con raccomandata AR o a mezzo p.e.c., qualsiasi sinistro eventualmente legato alla circolazione del veicolo, affinché la locatrice possa efficacemente denunciarne l'evento alla compagnia di assicurazione.

Art. 12

1. Con l'accettazione della consegna di ciascun bene, la conduttrice è costituita custode del bene ad ogni effetto di legge.
2. In caso di furto del veicolo, S.A.N.B. S.p.A. dovrà trasmettere alla locatrice la copia della denuncia di furto (presentata alle competenti autorità) entro 5 (cinque) giorni lavorativi da tale evento.

3. Nel caso previsto al comma che precede, il contratto si riterrà risolto limitatamente al bene oggetto di furto e la conduttrice sarà obbligata a rimborsare alla locatrice il valore del medesimo bene nella misura indicata nell'allegato A.
4. Il comma che precede sarà applicabile a qualsiasi evento determinante il perimento del bene locato.

Art. 13

1. Nel caso di sinistro grave, tale che il costo della riparazione del danno come documentato da preventivo di spesa sia superiore al valore del bene come stabilito nell'allegato A, si applica quanto pattuito all'art. 12, comma 3.
2. La conduttrice rimane obbligata al pagamento del canone periodico per la frazione del bimestre di utilizzo del mezzo oggetto di sinistro grave.

Art. 14

1. Tutte le sanzioni pecuniarie per violazioni alle norme del codice della strada connesse alla circolazione dei mezzi in locazione sono a carico di S.A.N.B. S.p.A., la quale si obbliga a manlevare ed a tenere indenne la locatrice da ogni onere a tal riguardo ed a rimborsare, a semplice richiesta, quanto eventualmente corrisposto dalla locatrice a tale titolo.
2. In particolare si prevede che, in caso di notifica di verbali di contravvenzione alla locatrice, questa è tenuta a comunicare immediatamente alla conduttrice quanto notificato ai fini di eventuali ricorsi o pagamenti agevolati nel termine abbreviato. Nel caso in cui la conduttrice non comunichi alcunché alla locatrice nel termine di 2 giorni precedenti al termine previsto per la definizione agevolata della sanzione, la locatrice procederà al pagamento diretto della contravvenzione con obbligo di rimborso della conduttrice nel termine di 10 giorni dalla comunicazione con cui la locatrice trasmette la ricevuta di versamento della sanzione.

Art. 15

1. Il ritardo superiore a 15 giorni e/o l'inadempimento all'obbligo di pagamento dei canoni nei termini pattuiti producono la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e per effetto della comunicazione della locatrice di volersi avvalere della presente clausola.
2. Il contratto si riterrà risolto ai sensi dell'art. 1353 c.c. al verificarsi delle seguenti condizioni risolutive:
 - messa in stato di scioglimento e liquidazione della società conduttrice;
 - cessazione del servizio di gestore unico per il Comune di Bitonto.

Art. 16

1. In ogni ipotesi di scioglimento del contratto, la riconsegna dei beni in favore della locatrice dovrà avvenire nelle condizioni in cui essi si trovano al momento dell'efficacia iniziale del rapporto, fatto salvo il normale stato di usura dovuto all'uso contrattualmente pattuito.
2. Quanto alle modalità e tempi della riconsegna, nonché in relazione agli effetti del ritardo nell'adempimento all'obbligo di riconsegna, si applicano le pattuizioni racchiuse nell'art. 5, commi 5 e 6.

Art. 17

1. La locatrice e la conduttrice si danno reciprocamente atto che i corrispettivi previsti nell'accordo sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto.

Art. 18

1. Qualsiasi modifica e/o variazione e/o integrazione del presente contratto dovrà avvenire in forma scritta, a pena di inefficacia.

Art. 19

1. A tutti gli effetti del presente contratto, le parti eleggono domicilio come segue:

- a) A.S.V. S.p.A. in liquidazione elegge domicilio presso la propria sede legale in Bitonto (BA) al Viale delle Nazioni, n. 14, nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata direzione@pec.asvspa.com, al quale potranno indifferentemente essere trasmesse tutte le comunicazioni.
- b) S.A.N.B. S.p.A. elegge domicilio presso la propria sede legale in Corato (BA) alla via Mangilli A.C., nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata sanb@pec.it, al quale potranno indifferentemente essere trasmesse tutte le comunicazioni.

Art. 20

1. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679, del 27/04/2016, e ss.mm.ii. (Regolamento generale sulla protezione dei dati), i dati forniti da A.S.V. S.p.A. in liquidazione sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative all'esecuzione del contratto e agli adempimenti consequenziali. Il trattamento avviene anche con l'ausilio di strumenti informatici. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria.
2. I dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, esclusivamente nello svolgimento delle attività istituzionali e di quelle connesse al contratto, nonché per l'adempimento di ogni altro obbligo previsto dalle norme vigenti.
3. Le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati nei limiti di cui al precedente comma 1.
4. È fatto salvo, in ogni caso, l'esercizio dei diritti previsti dal Reg. n. 2016/679, con avviso che la richiesta di limitazione nel trattamento dei dati essenziali per gli adempimenti contrattuali può determinare l'impossibilità di esecuzione del medesimo.

Art. 21

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dagli atti in esso richiamati, le Parti fanno espresso rinvio alle Leggi vigenti.
2. Ogni controversia in ordine alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto è rimessa, in via esclusiva, al Foro di Bari.

Letto, confermato e sottoscritto, Corato, li __/__/__

S.A.N.B. S.p.A.
Il rappresentante legale

A.S.V. S.p.A.
Il rappresentante legale

ALLEGATO A

N.	TARGA	DESCRIZIONE (*)	ANNO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE	scadenza revisione (*)	QUOTAZIONE MENSILE REALE MEDIA DI MERCATO PER LA CONCESSIONE IN GODIMENTO (€/bimestre (***))	QUOTAZIONE ANNUALE REALE MEDIA DI MERCATO PER LA CONCESSIONE IN GODIMENTO (€/ANNO)	premio assicurativo semestrale 2020	Infortunati seme
1	AAx901	AUTOSPAZZATRICE SCHMIDT CLEANGO ELITE	2005	non prevista	2.222,22	13.333,33	124,05	
2	AK402RT	LAVACASSONETTI POSTERIORE	1996	9/04/2020	333,33	2.000,00	227,60	
3	EF593HN	AUTOCOMPATTATORE LATERALE IVECO 260	2010	11/03/2021	3.133,33	18.800,00	2.677,94	
4	BF568AH	AUTOCOMPATTATORE LATERALE MERCEDES 260	1999	09/08/2020	488,89	2.933,33	1.476,88	
5	DR532TM	AUTOCOMPATTATORE LATERALE IVECO 260	2009	22/03/2020	3.000,00	18.000,00	1.845,48	
6	DR533TM	AUTOCOMPATTATORE LATERALE IVECO 260	2009	04/06/2020	2.000,00	12.000,00	1.946,60	
7	DR534TM	AUTOCOMPATTATORE LATERALE IVECO 260	2009	20/03/2020	3.000,00	18.000,00	1.577,68	
8	DR535TM	AUTOCOMPATTATORE LATERALE IVECO 360	2009	27/03/2020	1.000,00	6.000,00	1.662,37	
9	DV029DG	AUTOCOMPATTATORE POSTERIORE IVECO 180	2009	04/03/2020	2.000,00	12.000,00	622,26	
10	DV030DG	AUTOCOMPATTATORE POSTERIORE IVECO 260	2009	13/02/2020	3.333,33	20.000,00	2.713,15	
11	DV033DG	AUTOCOMPATTATORE POSTERIORE IVECO 100	2009	11/03/2021	400,00	2.400,00	901,55	
12	DV036DG	AUTOCOMPATTATORE POSTERIORE IVECO 100	2009	11/03/2021	800,00	4.800,00	559,58	
13	DV034DG	AUTOCOMPATTATORE POSTERIORE IVECO 180	2009	22/03/2020	3.000,00	18.000,00	1.323,84	
14	FS513ET	AUTOCARRO CON PIANALE E GRU	2018	18/07/2022	2.666,67	16.000,00	452,46	
15	FB919PH	AUTOCARRO CON PIANALE E SPONDA	2015	11/12/2021	1.066,67	6.400,00	431,00	
16	EW668JF	AUTOCARRO COSTIPATORE FUSO 35 Q.LI	2016	19/12/2020	2.400,00	14.400,00	721,06	
17	EW417JF	AUTOCARRO COSTIPATORE IVECO 35 Q.LI	2016	16/09/2020	2.000,00	12.000,00	1.269,90	
18	CHAA755	AUTOSPAZZATRICE BUCHER 2000	1997	non prevista	533,33	3.200,00	46,36	
19	AGC327	AUTOSPAZZATRICE RAVO 540	2009	non prevista	844,44	5.066,67	206,43	
20	AGC328	AUTOSPAZZATRICE RAVO 540	2009	non prevista	2.533,33	15.200,00	206,43	
21	AGC329	AUTOSPAZZATRICE RAVO 540	2009	non prevista	2.533,33	15.200,00	212,68	
22	EX773TA	AUTOVEICOLO CON VASCA 30 Q.LI	2014	01/07/2021	888,89	5.333,33	574,19	
23	FP432JX	AUTO DI SERVIZIO FIAT PANDA	2018	18/06/2022	782,22	4.693,33	222,16	
24	FP434JX	AUTO DI SERVIZIO FIAT PANDA	2018	18/06/2022	782,22	4.693,33	127,27	
25	FP435JX	AUTO DI SERVIZIO FIAT PANDA	2018	18/06/2022	782,22	4.693,33	114,13	
26	BZ866PN	AUTOCARRO SCARRABILE IVECO 260	2003	29/04/2020	2.333,33	14.000,00	208,15	
27	BA166079	TRICICLO FURGONATO	2000	29/04/2020	66,67	400,00	67,31	

ALLEGATO A

39	X8D47Y	CICLOMOTORE	2017	07/11/2021	213,33	1.280,00	76,74
40	X8D47X	CICLOMOTORE	2017	07/11/2021	213,33	1.280,00	76,74
41	X8D47Z	CICLOMOTORE	2017	07/11/2021	213,33	1.280,00	90,92
42	X856F2	CICLOMOTORE	2017	18/12/2021	213,33	1.280,00	71,07
43	X856F3	CICLOMOTORE	2017	14/12/21	142,22	853,33	71,07
44	X856F4	CICLOMOTORE	2017	27/12/2021	213,33	1.280,00	71,07
45	X87LBP	CICLOMOTORE	2018	05/04/2022	337,78	2.026,67	84,81
46	X87LBR	CICLOMOTORE	2018	05/04/2022	253,33	1.520,00	107,42
47	X87LBS	CICLOMOTORE	2018	05/04/2022	253,33	1.520,00	84,81
48	X3C4JD	CICLOMOTORE	2008	15/03/2020	80,00	480,00	63,56
49	X87LBT	CICLOMOTORE	2018	05/04/2022	253,33	1.520,00	84,81
50	X6S7T8	CICLOMOTORE	2008	14/12/2019	37,78	226,67	30,66
51	X856F5	CICLOMOTORE	2017	22/12/2021	213,33	1.280,00	71,07
52	X6Y599	CICLOMOTORE	2011	02/07/2020	46,67	280,00	59,59
53	CS856LV	AUTOSPAZZATRICE DUEVO 5000	2005	16/01/2020	3.555,56	21.333,33	441,38
TOTALI					56.440,00	338.640,00	27.529,22

(*) le revisioni ex articolo 80 del C.d.S. scadute sono state tutte prorogate al 31/10/2020 dal D.L. 18/2020 art. 92; ad ogni modo le revisioni sono i

CANONE BIMESTRALE

56.440,00

CANONE ANNUALE

338.640,00